

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 8/2018 DEL 30 APRILE 2018

FATTURA ELETTRONICA NEL SUBAPPALTO: DAL 1° LUGLIO 2018 ANCHE PER TUTTI I FORNITORI DI PROGETTI D'INVESTIMENTO PUBBLICI

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B che B2C.

Quest'obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Cup e CIG.

Il Cig è il codice univoco che identifica un appalto (art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010); il Cup è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico (delibera CIPE 24/2004).

Si ricorda che già dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese; la manovra 2018 ha esteso però l'obbligo a tutta la filiera, ricomprendendo le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e quindi da tutta la filiera di imprese che interviene in un appalto.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noleggi e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Si prenda a modello un fornitore che deve indicare, su richiesta del suo cliente, il CUP sulle fatture che emette verso di lui e con le quali gli vende, ad esempio, del materiale che lui utilizza per ristrutturare una struttura pubblica. Questo è subappalto e ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura dovrà necessariamente essere una fattura elettronica veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio.

GRUPPO IVA: IN GAZZETTA UFFICIALE LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA

In data 18 aprile 2018, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90, è stato pubblicato il Decreto 6 aprile 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che reca le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, dal punto di vista della sua costituzione, dei diritti ed obblighi, della fatturazione e certificazione dei corrispettivi, delle registrazioni, liquidazioni e versamenti, delle comunicazioni periodiche e dichiarazioni e dei rimborsi IVA.

I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del decreto n. 633 del 1972, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-quater del medesimo decreto. Tali vincoli, riporta il Decreto, devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.

In sede di prima applicazione delle disposizioni la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2018: L'AGENZIA ENTRATE PUBBLICA I SOFTWARE DI COMPILAZIONE E DI CONTROLLO

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate è stato pubblicato il software Ivp18, aggiornato al 16 aprile 2018, che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018.

L'applicazione, tramite una serie di domande, determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.

È stato inoltre pubblicato il software di controllo, utile a tutti gli utenti che volessero verificare i file prima all'invio, e che permette di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di comunicazione e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

PUBBLICATI I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. A partire dal periodo d'imposta 2018 questi indici sostituiranno gli studi di settore ed i parametri e saranno utili per definire il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente, anche al fine di consentire a questi, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale (comma 11 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

IN ARRIVO GLI AVVISI BONARI A ARTIGIANI E COMMERCianti PER LA RATA SCADUTA A FEBBRAIO 2018

Nei prossimi giorni saranno messi a disposizione di artigiani e commercianti gli eventuali avvisi bonari relativi ai contributi di febbraio 2018. Lo ho reso noto l'INPS con il Messaggio n. 1780 del 24 aprile 2018.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti all'indirizzo.

Nella sezione "Comunicazioni" il contribuente ha la possibilità di comunicare qualora avesse già provveduto ad effettuare il pagamento.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO: PUBBLICATO IL DECRETO CON LA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE RISORSE DEL PON

La legge di stabilità 2016 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 7-quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e del 29 dicembre 2017.

A seguito delle citate modifiche è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto direttoriale 23 aprile 2018 che disciplina la procedura di ammissione alle risorse del PON IC dei progetti di investimento delle PMI beneficiarie.

Le nuove norme si applicano alle acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

I progetti che comprendono esclusivamente investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017, si legge nel Decreto, restano disciplinati dal decreto 4 gennaio 2017, salvo le disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del decreto, relativamente agli investimenti effettuati nella regione Sardegna e agli adempimenti delle PMI beneficiarie.

FIRMATO IL DECRETO PER IL CREDITO D'IMPOSTA DESTINATO AI VENDITORI AL DETTAGLIO DI LIBRI

È stato firmato il Decreto recante le disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

Il Decreto norma le modalità con cui gli esercizi commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d'imposta previsto per le diverse categorie di spese.

In particolare è stato stabilito che sono ammessi al beneficio gli esercenti che nel corso dell'esercizio finanziario precedente abbiano sviluppato ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70 % dei ricavi complessivamente dichiarati. Il credito è riconosciuto nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti e che è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e interessa in diversa misura le seguenti spese: Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto d'Iva, spese per il mutuo e i contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate e dovrà essere dichiarato nel modello Redditi relativo al periodo riconosciuto, sia nel modello Redditi del periodo in cui il credito di imposta è stato utilizzato.

La domanda dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, utilizzando i modelli che metterà a disposizione il Ministero dell'attività culturali, entro 30 giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre di ogni anno.

PRIVACY: DAL PROSSIMO 25 MAGGIO ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO UE/2016/679 (GDPR) - PESANTI SANZIONI PER GLI INADEMPIENTI

A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE n. 2016/679, il quale è entrato formalmente in vigore il 25 maggio 2016.

Tale Regolamento segna il più grande cambiamento nelle leggi sulla privacy dell'UE dopo oltre venti anni e si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".

Gli Stati membri, sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, hanno avuto a disposizione due anni per adeguare le proprie normative interne nonché, le aziende, per essere sensibilizzate alle novità introdotte.

Il 25 maggio 2018, entrerà, pertanto, ufficialmente in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR - General Data Protection Regulation), che prevede un nuovo regime sanzionatorio per le imprese.

La Direttiva n. 1995/46, recepita con il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice della privacy"), viene espressamente abrogata dal Regolamento UE/2016/679. Ma non solo, il Regolamento in questione, diversamente dalla Direttiva, è applicabile immediatamente ed è direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante.

Non è necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia.

Non c'è, pertanto, ragione di ritenere la necessità di nessun altro passaggio "attuativo" delle norme fissate dal Regolamento UE/2016/679, che sono immediatamente cogenti nonostante richiedano talvolta ai destinatari una operazione di decodificazione della loro portata, laddove astratta.

Nessun dubbio dunque può essere sollevato sulla immediata applicabilità delle nuove norme a partire dal 25 maggio prossimo. Nessun rinvio può venire invocato o ritenuto necessario per i destinatari (tutti), imprese innanzitutto, che dovranno trovarsi pronti, alla data premessa, all'applicazione delle nuove regole, pena l'applicazione del regime sanzionatorio.

Il Garante per la protezione dei dati personali, investito dal legislatore nazionale del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (art. 1, commi dal 1020 al 1025, L. n. 205/2017 - Legge di bilancio 2018), ha predisposto una "Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679" in materia di protezione dei dati personali.

Il documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

Il testo potrà subire ulteriori aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.

Il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo scorso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 8/2018 DEL 30 APRILE 2018

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO: LINEE GUIDA PER IL SETTORE ISPETTIVO

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 18 aprile 2018 n. 8

La Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2018 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove "linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento"

Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo), mentre sono esclusi i tirocini curricolari, i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente

sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall'accordo 99/CSR del 5 agosto 2014.

Va tuttavia ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287/2012 e che, allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell'approvazione delle linee guida del 2013. L'attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti – benché finalizzata all'apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato.

È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa. Sotto tale profilo, quindi, può risultare utile anche la verifica dell'osservanza della normativa regionale, nel cui ambito viene svolto il tirocinio tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel 2017.

In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

A titolo esemplificativo possono ricorrere le seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.

Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale. In proposito è prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l'interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:

- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini; alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

Risulta, inoltre, possibile che il personale ispettivo riscontri l'attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione; in tali casi si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato nel paragrafo precedente.

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.*

Studio Bergamini Associati